

I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale

Arianna Thiene

Abstract – *The virtual environment is undoubtedly a source of knowledge, a ‘place’ where today’s youngsters can communicate and develop their competences. Their online friends are resources because they widen their private spheres – social networks and instant messaging enable them to share opinions, photographs, videos, songs, comment events and organise outings with peers. However, all these Web opportunities may entail risks which have even been emphasised at European level. In addition to episodes of cyberbullying and sexting young people are subjected to on a daily basis, the possibility they may also come across violent contents or befriend despicable strangers (e.g., phenomena like child grooming) is all too real. Web meandering can make young people lose control of their own personal data as well as their reputation. They may also jeopardise third parties’ private spheres (their friends’, relatives’ and acquaintances’). To favour a positive, wholesome online environment and a productive use of the Internet, children’s creativity should be fostered. Digital literacy and media information should be provided not only by parents but also by schools, which can, or better, must prove to be precious references in helping students develop informed critical awareness of both the opportunities, but also the dangers lurking in the Web. Schools may reach most children independently of their age, and therefore even adults. The EU government has often demanded online safety should be compulsory in the school syllabi of member states. This paper outlines indications taken from measures, opinions and notes of the Garante (Authority) which has always shown great sensitivity both towards the privacy and dignity of minors, and towards enhancing protection tools set forth by Italian law (the Media and Minors Committee proposal of a Self-Regulating Code against cyberbullying undergoing public consultation; Internet rights charter; the law against cyberbullying) and more generally, by European law (new EU General Data Protection Regulation 2016/679).*

Riassunto – *È innegabile che il mondo virtuale costituisca oggi per i ragazzi una fonte di accesso al sapere, di comunicazione, di sviluppo delle competenze. Le amicizie di rete sono una risorsa perché permettono un allargamento della sfera personale: i siti di socializzazione e la messaggistica istantanea vengono utilizzati per scambiare opinioni, foto, video, canzoni, commentare avvenimenti, organizzare uscite con gli amici. Le opportunità offerte dal Web sono tuttavia connesse ai rischi più volte evidenziati anche in sede europea. Concreta è la possibilità che i ragazzi vengano in contatto con contenuti non adatti perché troppo violenti o con persone sconosciute e male intenzionate (si pensi al fenomeno del grooming). Per tacere dei sempre più frequenti episodi di cyberbullismo e sexting. Nei meandri della rete si può perdere facilmente il controllo non solo dei propri dati personali, ma anche della propria reputazione. Serio è anche il rischio di ledere la sfera privata di terzi (amici, familiari e conoscenti). Per favorire un ambiente online costruttivo ed arricchente occorre incoraggiare i fanciulli alla creatività e all’uso positivo di internet. L’alfabetizzazione digitale e l’istruzione circa i media sono compiti che spettano non solo ai genitori, ma anche alla Scuola che può, anzi deve, rivelarsi un riferimento prezioso affinché i discenti sviluppino un pensiero critico e consapevole sulle opportunità, ma anche sulle insidie della rete. Attraverso la Scuola è possibile raggiungere non solo la maggioranza dei ragazzi, a prescindere dall’età, dal censo o dall’estraneità, ma anche gli adulti. In sede europea si è in più occasioni insistito affinché l’insegnamento della sicurezza in linea divenga obbligatorio nei programmi scolastici degli Stati membri. Il presente articolo è finalizzato a ripercorrere non solo le indicazioni tratte dai provvedimenti, pareri e note, del Garante, che in questi anni ha sempre dimostrato profonda sensibilità nei confronti della riservatezza e dignità dei minori, ma anche ad approfondire gli strumenti di protezione previsti non solo nell’ordinamento italiano (proposta di Codice di Autoregolamentazione*

contro il Cyberbullismo avviata dal Comitato Media e minori e sottoposta a consultazione pubblica; Carta dei diritti in internet; la recentissima legge contro il Cyberbullismo), ma più in generale in sede europea (nuovo Regolamento (UE) 2016/679).

Keywords – privacy, personal data, Web, social networks, school

Parole chiave – riservatezza, dati personali, Rete, social network, scuola

Arianna Thiene (Trento, 1973) è Professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, dove attualmente insegna *Istituzioni di diritto privato* e *Diritto civile*. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano i diritti della personalità, il diritto dei minori e della famiglia, la responsabilità civile. Tra le sue più recenti pubblicazioni: *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere* (in "Rivista di diritto civile", 2014); *Salute, riserbo e rimedio risarcitorio* (in "Rivista italiana di medicina legale", 2015); *Figli, finzioni e responsabilità civile* (in "Famiglia e diritto", 2016); *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali* (in "Famiglia e diritto", 2017); *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo* (in "Nuove leggi civili commentate", 2017).

1. I fanciulli nel mondo digitale tra opportunità e insidie

I ragazzi oggi si tengono costantemente in contatto attraverso siti di socializzazione e messaggistica istantanea. Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, WhatsApp vengono utilizzati per scambiare opinioni, foto, video, canzoni, commentare avvenimenti, organizzare uscite con gli amici ecc. La Rete è parte integrante della loro quotidianità. Nei confronti di queste nuove comunità virtuali si riscontrano atteggiamenti differenti da parte degli esperti (pediatri, psicologi, sociologi, educatori). Molti elogiano la Rete come fonte di opportunità, di accesso al sapere, di comunicazione, di sviluppo delle competenze; considerano le amicizie di Rete una risorsa perché permettono un allargamento delle sfere personali, anche se siamo di fronte a legami lontani dalla concezione umanistica di amicizia, intesa come rapporto disinteressato, privato, intriso dei valori della solidarietà.

Esiste anche un atteggiamento più cauto e forse pessimista. Sono in molti a temere che il mondo digitale possa incidere negativamente sullo sviluppo cognitivo dei giovani, anche perché spesso si rivela un mezzo per arginare la solitudine che talvolta isterilisce la loro vita. Le opportunità che offre la Rete sono fortemente connesse ai rischi che i giornali ci rammentano quasi tutti i giorni. Concreta è la possibilità che i ragazzi vengano in contatto con contenuti non adatti perché troppo violenti o con persone sconosciute e male intenzionate (l'allarme è dato soprattutto dal fenomeno del grooming, l'adescamento dei minori in Rete). Sempre più frequenti anche gli episodi di cyberbullismo e di sexting (cioè lo scambio di immagini a sfondo sessuale)¹.

¹ Il delicato rapporto tra i giovani utenti e internet è indagato da S. Livingstone, *Ragazzi online. Crescere con internet nella società digitale*, Milano, Vita e Pensiero, 2010; G. Mascheroni (a cura di), *I ragazzi e la rete*, Brescia, Editrice La Scuola, 2012. Va da sé che in quest'ambito le indagini empiriche sono fondamentali: cfr. A.

I nativi digitali vengono spesso – non si sa bene se a torto o a ragione – bollati come una generazione che non attribuisce grande considerazione alla riservatezza perché considera la privacy un concetto anacronistico, un po' logoro, superato in nome del mito della trasparenza e dell'irresistibile fascino della condivisione². Ma bisogna stare attenti perché nei meandri della Rete si può perdere facilmente non solo il controllo dei propri dati personali (foto, post, tag, commenti, video), ma anche la propria reputazione. Senza contare che il Web, o meglio il rarefarsi di contatti reali, allenta i freni inibitori: le persone si mettono a nudo tra gioie e dolori, con una forma di spontaneismo, forse preziosa ed efficace, ma certo pericolosa. È noto che i siti di socializzazione, ma oggi anche i gruppi su WhatsApp, creano un (falso) senso di intimità che può spingere gli utenti (specie se giovani) ad esporre troppo la loro vita privata, a rivelare informazioni di carattere strettamente personale, che possono provocare effetti collaterali anche a distanza di anni³.

Concreto è anche il rischio di ledere la sfera privata di terzi (amici, familiari, conoscenti), perché troppo spesso ci si dimentica che non siamo liberi di inserire fotografie e in genere dati personali altrui⁴. Soprattutto perché si tratta di informazioni che possono essere ripubblicate da altri utenti e indicizzate su motori di ricerca, destinate a rimanere per sempre in Rete dove tutto viene decontestualizzato e dove il passato non passa mai. Ciò che un tempo poteva passare di bocca in bocca ed era destinato a rimanere confinato nella cerchia del proprio ambito sociale, ora è astrattamente suscettibile di rimanere intrappolato eternamente in internet e soprattutto di essere divulgato senza limiti.

I recenti e tristi episodi di insulti e diffamazione, che possono tingersi della drammaticità che ben conosciamo proprio perché amplificati dalla possibilità di pubblicazione e condivisione senza filtri con un numero infinito di utenti, evidenziano la condizione di perenne fragilità in cui si trovano i diritti fondamentali dei ragazzi nello spazio virtuale, un universo senza confini, senza regole e senza sovrano⁵.

Mantelero, *Children online and the future EU data protection framework: empirical evidences and legal analysis*, in "Int. J. Technology Policy and Law", 2016, pp. 169 ss.; G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, Milano, Osscom, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2015.

² Il desiderio di riservatezza sembra essere quasi visto con sospetto dalle giovani generazioni: S. Turkle, *La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell'era digitale*, Torino, Einaudi, 2016, pp. 109 ss. e pp. 359 ss.

³ Più in generale, sui pericoli del mondo digitale, cfr. E. Morozov, *The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom*, New York, Paperback, 2011; N. Carr, *Il lato oscuro della rete. Libertà, sicurezza, privacy*, Milano, Rizzoli, 2008.

⁴ La possibilità di ledere la sfera privata di terzi è destinata ad aumentare di fronte alla nuova previsione del diritto al trasferimento dei dati da un Provider ad un altro contenuta all'art. 20 (Diritto alla portabilità dei dati) del nuovo Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁵ A. Spangaro, *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*, Milano, Ipsoa, 2011, *passim*; A. Thiene, *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in "Studium iuris", 2012, pp. 528 ss.

Particolarmente insidiati e a rischio, all'interno di una platea sconosciuta di utenti, sono il diritto all'identità personale e il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata⁶, solennemente proclamati agli artt. 8 e 16 nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 179. Si tratta, come noto, di un riferimento normativo imprescindibile perché ha portato a definitivo compimento una preziosa rivoluzione culturale e giuridica: la trasformazione del minore da semplice oggetto di protezione nei rapporti giuridici familiari a soggetto titolare di diritti fondamentali. Con la Convenzione Onu ha trovato finalmente consacrazione il principio che il superiore interesse del bambino deve orientare ogni intervento sull'infanzia⁷.

Di fronte all'incrudelirsi delle aggressioni alla riservatezza e alla reputazione non possiamo, tuttavia, non constatare la profonda distanza tra le maestose garanzie contemplate dalle Convenzioni internazionali e dalle norme costituzionali e la protezione in concreto accordata ai diritti fondamentali dei minori, specialmente nel mondo virtuale⁸.

La casistica purtroppo diventa di giorno in giorno più variegata⁹, la vicenda più eclatante, non solo per la profonda indignazione che ha suscitato nell'opinione pubblica, ma anche per il dibattito che ha alimentato in tema di *governance* della Rete, è senz'altro il caso Google Vivi Down, che vale la pena qui ripercorrere¹⁰. All'interno di un'aula scolastica un alunno minore d'età riprende con il cellulare le vessazioni, accompagnate da odiose espressioni offensive, cui viene sottoposto un ragazzino disabile da parte dei compagni di classe. Il filmato viene caricato in internet e nel periodo di permanenza in Rete viene visualizzato almeno 5500 volte, vincendo il primo posto nella classifica dei "video più divertenti" e il ventinovesimo in quello dei più "scaricati". Ci sono voluti ben due mesi perché Google, a seguito di una segnalazione da parte di un utente (c.d. *flag in*) e di un sollecito da parte della Polizia postale, ordinasse la rimozione del video. I quattro protagonisti degli atti di sopraffazione fisica e psicologica, forse convinti di poter trincerarsi dietro l'anonimato, sono stati identificati e giudicati per i delitti di violenza privata, ingiuria e minaccia davanti al Tribunale per i minori.

Non ci sono, in questi casi, solo conseguenze sul piano penale. La responsabilità civile è destinata a giocare un ruolo fondamentale anche in ragione della regola contenuta all'art. 2048 cod. civ., che prevede la responsabilità solidale e, nonostante i tentennamenti definitivi della giurisprudenza, oggettiva dei genitori per i danni cagionati ai terzi da fatti illeciti di figli

⁶ A. Thiene, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in "Famiglia e diritto", 2017, pp. 172 ss.

⁷ M. Dogliotti, *I diritti del minore e la convenzione dell'ONU*, in "Diritto di Famiglia e delle persone", 1992, pp. 301 ss. Per una recente indagine sui diritti della personalità dei minori v. M. Piccinni, *I minori d'età*, in C.M. Mazzoni e M. Piccinni, *La persona fisica*, in *Trattato di diritto privato* (a cura di G. Iudica e P. Zatti), Milano, Giuffrè, 2016, pp. 403 ss.

⁸ C. Perlingieri, *La tutela dei minori di età nei social networks*, in "Rassegna di diritto civile", 2016, pp. 1324 ss.; A. Mantelero, *Teens online and data protection in Europe*, in "Contratto e impresa Europa", 2014, pp. 442 ss.

⁹ Per una rassegna cfr. A. Mantelero, *Adolescenti e privacy nella scuola ai tempi di YouTube*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", II, 2011, pp. 139 ss.

¹⁰ L'episodio è ricostruito, anche nei suoi sviluppi processuali, da G. Camera, O. Pollicino, *La legge è uguale anche sul Web. Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Milano, Egea, 2010.

minori¹¹. Al riguardo è interessante, in un caso di cyberbullismo, la decisione del Tribunale di Teramo, che ha configurato una responsabilità in capo ai genitori di fronte ad un comportamento di alcuni adolescenti che, in un gruppo creato in un sito di socializzazione e denominato “per tutti quelli che odiano Tizia”, avevano con insistenza pubblicato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di una compagna di scuola¹².

Si tratta evidentemente di rimedi che intervengono troppo tardi quando la violazione della sfera privata ha causato pregiudizi, morali e biologici, oramai irreparabili. Nel caso di minori d’età, la gravità delle conseguenze per tutti i soggetti coinvolti evidenzia la fragilità degli strumenti tradizionali a protezione della personalità presenti nel nostro ordinamento, incrinando altresì la fiducia in uno sviluppo socialmente responsabile della Rete¹³.

È chiaro che non ci si può certo avvicinare a questo tema con un atteggiamento antiquato e repressivo o peggio mettere in dubbio il valore dell’accessibilità della Rete, che rientra senza alcun dubbio tra le attività realizzatrici della persona¹⁴. È la stessa Convenzione di New York a riconoscere espressamente ai fanciulli il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria e amministrativa (art. 12); il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14); la libertà di associazione e di riunione (art. 15); il diritto all’istruzione e all’educazione, alla formazione umana e professionale (art. 28). Suggestiva è anche la lettura dell’art. 31, che suggella il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e all’attività ricreativa e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.

2. Il ruolo della scuola nella strategia europea per la sicurezza dei minori in Rete

Sarebbe ovviamente irresponsabile rassegnarsi all’idea che la ragione tecnologica possa prendere il sopravvento sull’esigenza di garantire ai fanciulli la possibilità di godere in sicurezza dei benefici del Web. Non bisogna, infatti, dimenticare che proteggere i dati personali di un minore e la sua sfera privata significa proteggere la libertà e la vita stessa¹⁵.

Al riguardo le Autorità europee hanno, in diversi frangenti, richiamato l’attenzione degli Stati membri sulle insidie derivanti ai minori dall’evoluzione tecnologica, dalla transnazionalità della Rete e dalla natura virtuale delle attività svolte in assenza di regole europee e nazionali.

¹¹ G. De Cristofaro, *La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore*, in *Filiazione*, v. II, *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da P. Zatti), 2° ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 1501 ss.

¹² La sentenza del Trib. Teramo 16 gennaio 2012, n. 18 è pubblicata con nota di I. Famularo, in M. Bianca, A. Gambino, R. Messinetti (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali: profili applicativi nei social networks*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 207 ss.

¹³ Mette in luce i profili problematici di una privatizzazione assoluta del governo di internet E. Maestri, *Lex informatica. Diritto, persona e potere nell’età del cyberspazio*, Napoli, Esi, 2015, *passim*.

¹⁴ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012, pp. 378 ss.

¹⁵ Le parole sono di A. Soro, *Liberi e connessi*, Torino, Codice edizioni, 2016, p. 153.

Rimane fondamentale la Relazione della Commissione (*Tutela dei minori nel mondo digitale*)¹⁶, presentata il 13 settembre 2011 e finalizzata ad analizzare le misure adottate dagli Stati dell'Unione per attuare le raccomandazioni del Consiglio del 24 settembre 1998¹⁷, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006¹⁸. Dalla lettura trapela non solo la preoccupazione per la scarsa sicurezza dei minori nel mondo virtuale a fronte di contenuti impropri e nocivi, ma anche la consapevolezza per i pregiudizi a cui è esposta la loro immagine online di fronte alla scarsa conoscenza delle impostazioni di privacy da parte dei ragazzi che frequentano siti di socializzazione in Rete. Viene puntualizzata una serie di suggerimenti perché la Rete possa configurarsi come fonte di opportunità, di accesso al sapere, di comunicazione, di sviluppo delle competenze, di miglioramento delle prospettive di lavoro. Allo scopo di creare un ambiente mediatico sicuro si invitano gli operatori di settore ad applicare impostazioni di privacy predefinite consone all'età e a garantire, in tutti i dispositivi per la navigazione in internet disponibili in Europa, la presenza di controlli parentali facili da configurare e accessibili a tutti. Si sollecitano gli Stati a diffondere la conoscenza delle linee dirette per la denuncia dei contenuti impropri online e a migliorare le strutture di supporto per agevolare la rimozione o l'oscuramento dei siti pericolosi. Viene incoraggiata l'adozione di misure di autoregolamentazione (c.d. codici di condotta) per rendere più sicuri i siti di socializzazione in un'ottica di sensibilizzazione dei valori della privacy. Vi è altresì una esortazione ad un utilizzo generalizzato dei sistemi di classificazione per età dei videogiochi, esortazione più che mai attuale alla luce del dibattito suscitato dal videogame GTA¹⁹.

È interessante in questa sede sottolineare come al centro della strategia europea per un mondo digitale sicuro per i ragazzi ci siano proprio le Scuole, dove i messaggi relativi alla sicurezza possono raggiungere sia la maggioranza dei ragazzi, a prescindere dall'età, dal cen-

¹⁶ Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea – Tutela dei minori nel mondo digitale – COM (2011) 556 def.

¹⁷ Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (98/560/CE, GU L 270 del 7.10.1998, p. 48).

¹⁸ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (2006/952/CE, GU L 378 del 27.12.2006, p. 72).

¹⁹ L. Gallimberti, *C'era una volta un bambino... Le basi neuro scientifiche del buon senso*, Ferrara, Book Editore, 2014, pp. 85 ss. L'attenzione verso il problema si deve anche alla petizione rivolta al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il 6 febbraio 2016 dalla Vice Presidente della Commissione Cultura della Camera, la scienziata Ilaria Capua, a nome dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. La lettera si può leggere in <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/02/06/non-e-un-gioco-degradare-le-donne-lappello-contro-il-videogame-violento25.html>.

so o dall'estrazione, sia altri destinatari fondamentali come gli insegnanti e, indirettamente, i genitori. Va da sé che gli Stati membri dovranno intensificare gli sforzi per inserire l'insegnamento della sicurezza in linea nei programmi scolastici.

Il compito educativo della Scuola, imprescindibile per la realizzazione di un ambiente mediatico fondato sui principi di dignità umana, sicurezza e rispetto della vita privata, e la connessa formazione continua degli insegnanti sono indicate come priorità nelle politiche sociali, di istruzione e giovanili dell'Unione dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale²⁰.

Si tratta, lo sappiamo bene, di iniziative e di atti tutti formalmente non vincolanti, ma è innegabile che contengano esortazioni e suggerimenti così convincenti e persuasivi da non poter essere ignorati dalla legislazione degli Stati membri. Ed infatti la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. della Buona Scuola) indica tra gli obiettivi formativi prioritari "lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro" (art. 1, comma 7 lett. f)²¹.

Proposito ovviamente ambizioso, che presuppone una conoscenza della materia da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, che non possono certo farsi cogliere impreparati di fronte alle inedite problematiche derivanti dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Per orientarsi all'interno della complessa, e spesso faticosa, normativa sul trattamento dei dati personali, è necessario fare affidamento sul sapere esperto del Garante della Privacy, che proprio nei mesi scorsi (novembre 2016), ha pubblicato una nuova guida *La scuola a prova di privacy*, ispirata a "quei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino"²². Nel vademecum vengono ribaditi alcuni principi fondamentali del trattamento dei dati personali di studenti e personale scolastico e raccolti, in modo sistematico, i casi emersi dalla quotidianità scolastica e affrontati con maggiore frequenza a seguito di segnalazioni o reclami. Si pensi ad esempio al caso di diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali dei minori in assenza di una idonea base normativa oppure al trattamento dei dati senza aver ricevuto un'adeguata informativa o senza avere espresso uno specifico e libero consenso. Utili e chiare sono le indicazioni relative alle riprese video e alle fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici, che devono rimanere in ambito familiare e amicale, e non possono di regola essere pubblicate sui siti di socializzazione e in generale in Rete. Con particolare sensibilità viene affrontato il tema del cyberbullismo e degli altri fenomeni di rischio connessi alle nuove tecnologie allo scopo di creare nei giovani la consapevolezza che le loro azioni in Rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito.

²⁰ Per ripercorrere l'iter di questa iniziativa: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0353+0+DOC+XML+V0//IT>.

²¹ Per un'analisi degli obiettivi della Riforma, cfr. M. Cocconi, *Gli ingredienti necessari per la ricetta di una "buona" autonomia scolastica*, in "Istituzioni del federalismo", 2015, pp. 647 ss.

²² L'opuscolo, inviato a tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, è consultabile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

3. Minori e social network: istruzioni per l'uso

La tutela dei minori nel mondo digitale è destinata a divenire finalmente più consistente grazie al Regolamento (UE) 2016/679 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati*, che troverà applicazione diretta in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018²³. In particolare sono due le disposizioni destinate ad incidere significativamente sulla protezione della dignità, della riservatezza e dell'immagine dei fanciulli: l'art. 8, *Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società delle informazioni*, e l'art. 17, *Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")*, previsioni, come vedremo, strettamente collegate tra loro.

L'art. 8 fissa con esclusivo riguardo ai servizi offerti dalle società dell'informazione, e cioè i siti di socializzazione²⁴, a 16 anni l'età in cui il minore acquista la capacità per dare il consenso al trattamento dei dati personali. Nel caso in cui il fanciullo abbia un'età inferiore, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale. Tuttavia viene lasciata agli Stati membri la possibilità di abbassare l'età fino a 13 anni. Vedremo quale sarà la posizione dell'Italia.

Il secondo paragrafo dell'art. 8 prevede che il titolare del trattamento si attivi, con tutti i sistemi tecnici disponibili, per verificare il rispetto della regola sul limite d'età. Si tratta di un'indicazione importante perché, nonostante la formale raccomandazione dai parte dei gestori di non mentire al momento dell'inserimento dei propri dati personali, raccomandazione accompagnata dalla minaccia di recedere in caso di trasgressione della regola, non viene in concreto attuata nessuna politica di controllo.

Attualmente la tendenza dei siti di socializzazione (come Facebook, ma anche Friendster e Myspace) è quella di fissare a 13 anni l'età minima per l'iscrizione in autonomia, in ossequio al *Children's online Privacy Protection Act*, che obbliga i siti Web a chiedere l'autorizzazione dei genitori prima di raccogliere informazioni personali su bambini minori di 13 anni²⁵.

Sarebbe auspicabile che il nostro ordinamento scegliesse di mantenere il riferimento ai 16 anni e il conseguente controllo genitoriale sull'attivazione di un account fino al raggiungimento di quest'età. Distanziarsi dalla soluzione adottata in sede europea, consacrando anche dal

²³ Per un tempestivo commento cfr. G. Finocchiaro, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in "Nuove leggi civili commentate", 2017, pp. 1 ss.; F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679*, II, Torino, Giappichelli, 2016; S. Sica, V. D'Antonio, G. M. Riccio (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, Cedam, 2016.

²⁴ In Italia la riflessione sulla classificazione e sull'analisi dei contratti di socializzazione, che sfuggono alle consuete dinamiche negoziali, ha preso impulso dal Convegno "Facebook et similia (profili specifici dei social network)", organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pavia il 30 settembre e il 1 ottobre del 2011. Gli atti del Convegno sono stati pubblicati negli *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* (diretti da L.C. Ubertazzi), Milano, Giuffrè, 2011. Il tema è stato poi approfondito da C. Perlingieri, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, Esi, 2014. In generale sulla capacità contrattuale del minore v. M. Cinque, *Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità*, Padova, Cedam, 2007.

²⁵ Va precisato che, almeno per Facebook, le impostazioni di *privacy* risultano più rigide per i minori di età, che non compaiono in un elenco di ricerca pubblico e quindi non possono essere rintracciati utilizzando Google o altri motori di ricerca. *Amplius* C. Perlingieri, *La tutela dei minori di età nei social networks*, cit., p. 1330.

punto di vista legislativo l'attuale limite dei 13 anni, sarebbe certo possibile, ma si rivelerebbe una scelta incoerente sotto il profilo sistematico perché nel nostro ordinamento nessuna ipotesi di capacità d'agire anticipata è collegata a questa soglia dello sviluppo psicofisico del minore. Ci sono poi considerazioni di carattere anche non squisitamente giuridico. La presenza del genitore al momento della conclusione dell'accordo, cioè quando il giovane utente provvede a compilare il relativo format e ad accettare tutte le clausole contrattuali che sono riportate nel sito (leggibili anche in italiano, ma con l'avvertenza che in caso di conflitto prevarrà la versione inglese), è preziosa per guidare i figli nelle informazioni che inseriscono e nella scelta delle regole del sito finalizzate a proteggere la sfera privata.

Come ha messo bene in luce il Garante per la protezione dei dati personali nell'opuscolo *Social network: attenzione agli effetti collaterali*, pubblicato nel 2009²⁶, le tecniche di tutela più efficaci sono quelle che si fondano sull'autodeterminazione e quindi su una gestione consapevole dei dati personali, propri e altrui, dati che possono essere ripubblicati da altri utenti e indicizzati su motori di ricerca, potenzialmente destinati a rimanere intrappolati in Rete e condannati ad un eterno presente. Di fondamentale importanza risulta una definizione restrittiva delle impostazioni di privacy (che vanno dal livello "tutti", a quello intermedio "amici degli amici", fino a quello più restrittivo, e sicuramente auspicabile, "amici"), e un atteggiamento vigile e prudente nel momento in cui si stringono i contatti.

Sarà certamente compito dei genitori, ma in questo sarà ancora una volta preziosa la formazione all'interno della scuola, creare nei ragazzi la consapevolezza che gli accordi di social network non sono classificabili come contratti a titolo gratuito solo perché non prevedono il pagamento di un corrispettivo in denaro. Nell'attuale economia digitale l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ben può giocare il ruolo di corrispettivo per la fruizione dei servizi offerti dal sito di socializzazione. Lo sfruttamento commerciale delle informazioni personali, icasticamente definite come il "nuovo petrolio della società digitale"²⁷, costituisce infatti la principale attività delle imprese che forniscono servizi digitali. Senza trascurare che le informazioni si rivelano preziose per gli interessi economici e commerciali del titolare della piattaforma anche in considerazione del fatto che vengono utilizzate per affinare le prestazioni pubblicitarie all'interno del network.

I ragazzi vanno avvertiti che i loro dati personali, che hanno un enorme potenziale rappresentativo perché sono frammenti della loro identità (non solo virtuale), una volta immessi in rete, sfuggono alla loro possibilità di controllo, anche perché difficilmente potrà realizzarsi

²⁶ Scorrendo il vademecum, consultabile nel sito www.garanteprivacy.it, colpisce il ripetuto invito alla prudenza e alla cautela: "Pensa bene prima di pubblicare i tuoi dati personali (soprattutto nome, indirizzo, numero di telefono) in un profilo-utente o di accettare con disinvoltura proposte di amicizia". "Astieniti dal pubblicare informazioni personali e foto relative ad altri senza il loro consenso. Potresti rischiare anche sanzioni penali". Si arriva addirittura a consigliare, in contrasto con le indicazioni contenute nei siti, di utilizzare pseudonimi differenti per ciascuna rete a cui si aderisce, omettendo di inserire la data di nascita o altre informazioni personali nel nickname.

²⁷ L'espressione è di F. Pizzetti, *Il prisma del diritto all'oblio*, in *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 41.

l'eliminazione completa di tutti i contenuti generati dall'utente (post, commenti, immagini, video ecc.), anche se sceglie di disattivare l'account.

Al riguardo va richiamata l'altra previsione molto importante contenuta nel nuovo Regolamento (UE) 2016/679, l'art. 17, *Diritto alla cancellazione* ("diritto all'oblio"). Tra le situazioni tassative in cui è possibile esercitare il diritto alla cancellazione dei dati è esplicitamente prevista alla lett. f. l'ipotesi di illiceità del trattamento per violazione della regola contemplata all'art. 8, riguardante come abbiamo appena visto, i dati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società delle informazioni²⁸.

Per capire la portata di questa nuova regola è necessario richiamare il considerando n. 65 del Regolamento, dove si precisa che il diritto alla cancellazione dei dati acquista particolare rilevanza se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento. L'interessato dovrebbe poter procedere all'eliminazione, anche se ha raggiunto la maggiore età. Gli utenti, in altri termini, potranno esigere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati inseriti online in violazione della regola contenuta all'art. 8 relativa, come abbiamo già visto, all'età minima necessaria per esprimere validamente in autonomia il consenso al trattamento dei dati effettuato dai siti di socializzazione.

4. Primi interventi per un'effettiva tutela dei minori nel mondo digitale

Di fronte al moltiplicarsi di episodi di incontenibile aggressività nei confronti della sfera personale dei minori e all'attuale regime di sostanziale immunità dei Provider²⁹ appare evidente come il difficile rapporto tra le nuove risorse offerte dalla Rete (si pensi alle opportunità dal punto di vista relazionale, identitario e culturale) e le libertà fondamentali dei minori (di manifestazione del pensiero, di associazione, di partecipazione) non possa essere risolto con un semplice e rassegnato riferimento all'accresciuta consapevolezza dei fanciulli moderni e al principio di auto-responsabilità e neppure esaurirsi in un auspicio ad un'opera di digital literacy (rivolta a minori, genitori e insegnanti) da svolgersi nell'ambito dell'istruzione scolastica.

Alla luce dei gravissimi e angoscianti casi di "tatuaggi digitali" (ad es. diffusione virale di video a sfondo sessuale), iniziano ora a registrarsi i primi tentativi di rendere più consistente la tutela dei diritti della personalità in Rete.

È scomparsa la proposta di Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (proposta che non senza significato richiamava nelle premesse pro-

²⁸ Le situazioni-presupposto che legittimano sulla base dell'art. 17 l'esercizio del diritto di cancellazione sono ora descritte da A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in "Nuove leggi civili commentate", 2017, pp. 425 ss.

²⁹ In base alla Direttiva 2000/31/CE in tema di commercio elettronico e comunicazioni elettroniche (recepita in Italia con d. lgs. n. 70 del 2003) non è configurabile in capo al Provider un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza né un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Cfr. A. Thiene, *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, cit., pp. 531-532.

prio la Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli), avviata dal comitato Media e Minori (Ministero della Sviluppo economico) e sottoposta a consultazione pubblica nel gennaio 2014. La bozza prevedeva in capo ai social network aderenti al Codice di Autoregolamentazione il dovere di configurare per la segnalazione di episodi di cyberbullismo appositi meccanismi, ben visibili e diretti, in modo da consentire ai bambini e agli adolescenti di indicare situazioni di rischio e pericolo; la promessa di rispondere tempestivamente alle segnalazioni attraverso personale qualificato e di oscurare il contenuto lesivo segnalato; l'impegno a consentire alle autorità competenti di risalire all'identità di coloro che pongono in essere comportamenti discriminatori e denigratori. L'iniziativa è destinata necessariamente ad essere ripresa alla luce della recentissima approvazione della legge contro il cyberbullismo, che va nella direzione di una fattiva e solerte collaborazione da parte dei gestori della piattaforma.

La Carta dei diritti in internet, adottata il 28 luglio 2015, dopo una consultazione pubblica durata cinque mesi, dalla Commissione per i diritti e doveri in internet istituita presso la Camera dei Deputati non contiene una previsione specifica sui minori, nemmeno nella parte dedicata all'educazione in Rete (art. 3)³⁰. Sarebbe interessante verificare se si è, nei fatti, avverato l'auspicio della Presidente della Camera, e cioè una larghissima diffusione nelle scuole della conoscenza di questa Dichiarazione, che rappresenta senz'altro un risultato culturale e simbolico.

Come accennato, si è finalmente concluso il tortuoso iter parlamentare per la tanto attesa approvazione del disegno di legge contenente "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"³¹. Dopo il passaggio alla Camera, dove era stato snaturato fino a diventare una miscellanea di regole, al Senato è tornato a concentrarsi sull'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia finalizzata alla tutela dei minori nel mondo digitale (art. 1).

La legge fornisce ora una definizione particolarmente ampia di cyberbullismo, ravvisato "in qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 1, comma 2).

Tra le misure di prevenzione previste a tutela della dignità del minore vi è la possibilità per il minore ultraquattordicenne di inoltrare autonomamente al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti delle condotte aggressive avvenute online. Nel caso in cui il gestore ignori la richie-

³⁰ La dichiarazione si può leggere in http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf.

³¹ Il disegno di legge n. 1261-B, aggiornato alle ultime modifiche apportate al Senato nel gennaio 2017, può essere consultato in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47271.htm>.

sta l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, il quale entro 48 ore dovrà intervenire (art. 2).

Non possiamo tacere, alla luce delle considerazioni che abbiamo svolto, la stravaganza del riferimento ai quattordici anni perché l'indicazione di questo indice temporale non tiene conto né della tendenza dei siti di socializzazione (*Facebook et similia*) di fissare a tredici anni l'età minima per l'iscrizione dei fanciulli né dell'art. 8 del nuovo Regolamento europeo 2016/679 che individua nei sedici anni la soglia in cui il ragazzo acquista la capacità per dare il consenso al trattamento dei dati personali con riguardo ai servizi offerti dalle società dell'informazione.

Alla luce dell'art. 4 (*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico*) il ruolo della scuola è destinato a divenire ancora più importante. Ogni istituto scolastico dovrà individuare tra i suoi docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia.

Al fine di responsabilizzare i minori ultraquattordicenni, similmente a quanto previsto per lo stalking, viene prevista la procedura di ammonimento, che consente al questore di convocare il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento sono destinati a cessare con il compimento della maggiore età (art. 7).

Anche alla luce di questo primo intervento normativo e dell'applicazione del nuovo Regolamento europeo 2016/679 è ovviamente impensabile assumere un atteggiamento paternalista o peggio predicare un'insensata astinenza digitale, peraltro impossibile di fronte alla moltiplicazione dei luoghi di connessione e alla diffusione di device personali. Sarà, invece, necessario rafforzare l'alleanza educativa tra le formazioni sociali coinvolte nel percorso educativo del minore al fine di rendere davvero efficace l'opera di alfabetizzazione mediale nei confronti degli usi distorti e nocivi della Rete, che al contrario deve essere una risorsa per lo sviluppo della personalità dei ragazzi³².

5. Bibliografia di riferimento

Bianca M., Gambino A., Messinetti R., *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali: profili applicativi nei social networks*, Milano, Giuffrè, 2016.

Camera G., Pollicino O., *La legge è uguale anche sul Web. Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Milano, Egea, 2010.

Carr N., *Il lato oscuro della Rete. Libertà, sicurezza, privacy*, Milano, Rizzoli, 2008.

Cinque M., *Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità*, Padova, Cedam, 2007.

³² In questo senso M. Sanavio, L. M. Busetto, *Generazioni digitali*, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2017.

- De Cristofaro G., *La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore*, in *Filiazione*, v. II, *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da P. Zatti), 2° ed., Milano, Giuffrè, 2012.
- Dogliotti M., *I diritti del minore e la convenzione dell'ONU*, in "Diritto di Famiglia e delle persone", 1992.
- Finocchiaro G., *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in "Nuove leggi civili commentate", 2017.
- Gallimberti L., *C'era una volta un bambino... Le basi neuro scientifiche del buon senso*, Ferrara, Book Editore, 2014.
- Livingstone S., *Ragazzi online. Crescere con internet nella società digitale*, Milano, Vita e Pensiero, 2010.
- Maestri E., *Lex informatica. Diritto, persona e potere nell'età del cyberspazio*, Napoli, Esi, 2015.
- Mantelero A., *Adolescenti e privacy nella scuola ai tempi di YouTube*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", II, 2011.
- Mantelero A., *Children online and the future EU data protection framework: empirical evidences and legal analysis*, in "Int. J. Technology Policy and Law", 2016.
- Mantelero A., *Teens online and data protection in Europe*, in "Contratto e impresa Europa", 2014.
- Mascheroni G. (a cura di), *I ragazzi e la rete*, Brescia, Editrice La Scuola, 2012.
- Mascheroni G. Ólafsson K., *Net Children Go Mobile: il report italiano*, Milano, Osscom, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2015.
- Morozov E., *The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom*, New York, Paperback, 2011.
- Perlingieri C., *La tutela dei minori di età nei social networks*, in "Rassegna di diritto civile", 2016.
- Perlingieri C., *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, Esi, 2014.
- Piccinni M., *I minori d'età*, in C. M. Mazzone e M. Piccinni, *La persona fisica*, in *Trattato di diritto privato* (a cura di G. Iudica e P. Zatti), Milano, Giuffrè, 2016, pp. 403 ss.
- Pizzetti F., *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679*, II, Torino, Giappichelli, 2016.
- Pizzetti F., *Il prisma del diritto all'oblio*, in *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013.
- Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- Sanavio M., Busetto L.M., *Generazioni digitali*, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2017.
- Sica S., D'Antonio V., Riccio G. M. (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, Cedam, 2016.
- Soro A., *Liberi e connessi*, Torino, Codice edizioni, 2016.
- Spangaro A., *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*, Milano, Ipsoa, 2011.
- Thiene A., *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in "Studium iuris", 2012.

Thiene A., *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in “Famiglia e diritto”, 2017.

Thiene A., *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in “Nuove leggi civili commentate”, 2017.

Turkle S., *La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell'era digitale*, Torino, Einaudi, 2016.

Ubertazzi L. C. (dir.), *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, Milano, Giuffrè, 2011.

Received April 9, 2017

Revision received May 5, 2017 / May 8, 2017

Accepted May 30, 2017